

BIBLIOTECA

Diritti e libertà dei cittadini

I cittadini di fronte alla PA

I cittadini possono reagire ad un atto della Pubblica Amministrazione che ritengono ingiusto e lesivo dei propri diritti ricorrendo alla giustizia amministrativa, facendo valere il loro legittimo interesse, o al giudice ordinario nel caso si tratti di diritti soggettivi

Diritti e interessi dei cittadini

Quando parliamo di diritto possiamo indicare due cose diverse: la prima è il diritto oggettivo, cioè l'insieme delle regole poste dallo Stato per disciplinare la vita sociale all'interno dei propri confini. Il diritto oggettivo viene anche indicato come diritto positivo.

Il diritto soggettivo

Altra cosa è il diritto soggettivo. Avere un diritto soggettivo vuol dire avere il potere di far valere davanti a un giudice un proprio interesse riconosciuto, tutelato da una norma presente nel diritto oggettivo. Condizione quindi perché esista un diritto soggettivo è che sia presente, nel diritto oggettivo, una norma che riconosca come meritevole di tutela un certo tipo di interesse.

Il legittimo interesse

L'interesse legittimo non è un diritto tutelato dalla legge, ma è l'interesse del soggetto a che gli organi della pubblica amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività. Si oppone quindi ad eventuali azioni illegittime dell'amministrazione.

I titolari di interesse legittimo

Mentre nella vecchia dottrina si considerava l'interesse legittimo solo se un cittadino fosse stato direttamente interessato da un atto della PA (es. una graduatoria di concorso ritenuta ingiusta) oggi, con il paradigma della PA aperta e dell'accountability si considera ogni cittadino interessato per principio a come la PA agisce e spende le risorse pubbliche.

La giustizia amministrativa

La giustizia amministrativa è quell'insieme di istituti che tutela il cittadino nei confronti dell'amministrazione, anche in considerazione della supremazia di questa nello svolgere la sua "azione amministrativa". Il cittadino può agire direttamente nei confronti dell'amministrazione con un ricorso (è la tutela amministrativa) o affidarsi ad un giudice ordinario o amministrativo (è la tutela giurisdizionale).

La tutela amministrativa

Quando un cittadino indirizza un ricorso ad un'amministrazione per un atto che ritiene illegittimo l'amministrazione può intraprendere un procedimento di seconda istanza: in questo caso si parla di tutela amministrativa perché non coinvolge un giudice. Il cittadino in via straordinaria può ricorrere anche al Presidente della Repubblica come estremo garante.

Tutela giurisdizionale ordinaria

Nel caso che l'amministrazione, anche dopo il ricorso confermi l'atto che il cittadino ritiene ingiusto questi può ricorrere al giudice ordinario quando viene lesa un suo diritto soggettivo ossia quando l'atto dell'amministrazione eccede il potere che questa ha, ad es. se un'amministrazione non rispetta un contratto o non paga la giusta remunerazione al dipendente.

Tutela giurisdizionale amministrativa

La giustizia amministrativa tutela il cittadino di fronte a quegli atti che, in senso oggettivo, derivino da una pubblica potestà, ed, in senso soggettivo, promanino da un'autorità amministrativa e siano lesivi di interessi legittimi del privato

Il cittadino di fronte alla PA

Un cittadino quindi che si senta danneggiato da un atto della PA può comunque presentare un ricorso all'amministrazione e in ultima istanza al Presidente della Repubblica. Può anche ricorrere alla giustizia ordinaria se vanta un diritto soggettivo e il giudizio passerà in prima istanza dal tribunale o dal giudice di pace, poi dalla Corte d'Appello ed eventualmente dalla Cassazione. Può ricorrere alla Giustizia amministrativa e quindi prima al TAR (Tribunale amministrativo regionale) e poi al Consiglio di Stato se vanta, nei confronti dell'atto contestato un interesse legittimo.